

La questione delle “auto blu” è stata, sin dall’insediamento del Governo Renzi, uno dei *leitmotiv* della sua lotta ai privilegi del comparto pubblico. Non si trattava a dire il vero di una grande novità. Già nel 2011 era stata prevista una graduale razionalizzazione dell’utilizzo delle auto di servizio, da operare attraverso modalità fissate in un apposito decreto ministeriale (Dpcm 3 agosto 2011), oggi abrogato. Nell’aprile scorso il Governo, nell’ambito di più generali “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, dava così mandato al Ministero competente di predisporre una nuova e più stringente regolamentazione sull’uso e il mantenimento delle auto di servizio, da approvare con l’ennesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo scorso 25 settembre dunque il Presidente Renzi, ai sensi dell’articolo 15 comma 2 decreto legge n.66/2014, ha firmato il Dpcm (Dpcm 25 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 di giovedì 11 dicembre).

Ambito di applicazione e criteri

Con le nuove disposizioni, ciascuna amministrazione centrale dello Stato (ad esclusione gli organi costituzionali come Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Cnel e Corte costituzionale, che invece provvederanno in autonomia), comprese quelle ad ordinamento autonomo e le strutture dei ministri senza portafoglio, le Forze di polizia, le Forze armate e le agenzie governative, delle regioni ed enti locali, potranno avvalersi in uso non esclusivo di un massimo di cinque autovetture di servizio secondo lo stringente criterio previsto all’articolo 2. Tali amministrazioni potranno così avvalersi di un numero compreso tra 1 e 5 autovetture in relazione al numero complessivo di dipendenti in forza. Ad esempio: se l’amministrazione conta un numero uguale od inferiore a 50 dipendenti, potrà avere a disposizione una sola auto. E così a salire progressivamente fino al tetto massimo. Al Presidente del Consiglio e ai ministri, limitatamente al periodo del loro incarico, può essere messa a disposizione in uso esclusivo un’ulteriore autovettura. Restano escluse dall’ambito di applicazione del recente decreto, per ovvie ragioni, le auto di servizio e blindate impiegate per ragioni di sicurezza e protezione personale (articolo 1 comma 3) e quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei servizi sociali e sanitari, i mezzi dell’Anas, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, auto dell’area tecnica-operativa della difesa nonché quelle in forza presso l’Ispettorato per la qualità e repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 1, comma 2). Le amministrazioni dovranno ridurre le autovetture in servizio secondo un piano graduale (articolo 2 comma 5) che dovrà comunque chiudersi entro il 31 dicembre 2015 fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia attraverso procedure di dismissione a titolo oneroso, sia mediante cessione a titolo gratuito delle stesse alle Onlus. A fronte della dismissione, le risorse finanziarie ricavate potranno però essere destinate, fino ad un massimo del 50% (e comunque in misura non eccedente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 decreto-legge n. 95/2012 che già aveva introdotto una riduzione di spesa in questo ambito), all’acquisto di “buoni taxi” per il

personale. L'ultimo comma dell'articolo 2 fa comunque salvi fino alla loro naturale scadenza i contratti di locazione e noleggio in corso, evitando così maggiori esborsi per un eventuale recesso anticipato, che vanificherebbero l'intera procedura.

Modalità di utilizzo L'articolo 3 dispone che le auto in servizio non esclusivo possono essere usate «solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio», escludendo il tragitto casa-lavoro «in relazione al normale orario di ufficio». Non è consentito, inoltre, concedere auto in uso esclusivo a soggetti diversi dal Premier e dai Ministri. Il comma 3 dello stesso articolo prevede, inoltre, che per il rinnovo del parco auto ci si potrà servire «in via prioritaria» di Consip S.p.A., acquisendo i nuovi mezzi tramite contratti di locazione e noleggio ovvero tramite acquisto in proprietà, a seconda della convenienza che dovrà essere valutata caso per caso, con riferimento non solo all'esborso economico (riduzione dei consumi e dei premi assicurativi, minori spese di manutenzione) ma anche alle emissioni di agenti inquinanti ed alla ridotta potenza di cilindrata. Al fine di fronteggiare improrogabili esigenze di servizio le amministrazioni potranno comunque servirsi di "buoni taxi" (per usufruire dei quali sarà necessaria la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore) piuttosto che utilizzare in maniera condivisa le auto di servizio o gli stessi buoni per percorsi in tutto in parte coincidenti. Il comma 5 dispone, senza fissare alcun termine, che le regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alle nuove disposizioni.

Censimento L'ultimo articolo del decreto introduce poi un nuovo meccanismo per il censimento, con cadenza annuale, delle autovetture a disposizione delle singole amministrazioni. In questo caso il riferimento è a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate periodicamente dall'Istat, alle autorità indipendenti, alle regioni ed agli enti locali. Queste dovranno comunicare l'elenco delle auto (specificando se di proprietà o oggetto di contratti di locazione o noleggio, segnalando cilindrata e anno di immatricolazione) al Dipartimento della funzione pubblica e provvedere alla pubblicazione del medesimo elenco sui propri siti istituzionali. Le amministrazioni inadempienti subiranno un blocco delle «spese complessive annuali di ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto per l'anno 2013» per la manutenzione o il rinnovo del parco macchine nonché per l'acquisto di buoni taxi. Come anticipato il decreto sulle "auto blu" ha un forte valore simbolico. Rimane però difficile una valutazione di tipo economico. Il vero nodo, infatti, rimane quello del personale di servizio su cui il provvedimento tace.

Marco Menegotto

ADAPT Junior Fellow

@MarcoMenegotto

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Quotidiano Enti Locali & PA*, 22 dicembre 2014.

Scarica il pdf 